INTERVENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI INTERESSATI DALLA INFEZIONE COLERICA DELL'AGOSTO E SETTEMBRE 1973

Art. 3

Contributi alle imprese di coltivazione e raccolta di molluschi eduli

A favore delle imprese, regolarmente autorizzate alla coltivazione e raccolta di molluschi eduli lamellibranchi e di altri frutti di mare, nei cui confronti sono stati adottati od eseguiti provvedimenti di rimozione o distruzione degli impianti in virtu' della ordinanza ministeriale 4 settembre 1973, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 5 settembre 1973, e' corrisposto un contributo, a fondo perduto, per un ammontare non superiore a lire un milione. L'ammontare del contributo e' determinato dal capo del compartimento marittimo competente per territorio, il quale provvede su domanda in carta libera degli interessati, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ammontare dei danni subiti. I richiedenti devono dichiarare, nella stessa domanda, sotto la propria responsabilita', se hanno percepito altri contributi per la stessa occasione ed il loro ammontare.

Versione in vigore dal 8 novembre 1973, non più in vigore dal 4 gennaio 1974 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi a favore delle popolazioni dei comuni interessati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973
Estremi	Decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-interessati-dalla/art-3-contributi-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

alle-imprese-di-coltivazione-e-raccolta-di-molluschi-eduli/
versione/0